



Senato della Repubblica



Camera dei deputati



*Seminario Romano
s. Caracalla che corrisponde sulla piazza di S. Maria in Chiusa di S. Marco & Prospetto del Seminario Romano a Parte del Convento dei PP. Domenicani*

**Modifiche del D.Lgs. 385/1993 e del
D.Lgs. 58/1998 (Risanamento enti creditizi)**

Schema di D.Lgs. n. 208

(artt. 1 e 8, L. 114/2015)

Ottobre 2015

XVII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA:

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 - SBilancioCU@senato.it -  @SR_Bilancio

ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE N. 36

SERVIZIO STUDI

Tel. 06 6706 2451

studi1@senato.it

CAMERA DEI DEPUTATI:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento finanze

Tel. 06 6760 9496 - st_finanze@camera.it -  CD_finanze

ATTI DEL GOVERNO N. 211

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

In copertina: Piazza San Macuto in una stampa d'epoca

INDICE

PREMESSA	1
I criteri di delega	2
Il nuovo quadro della gestione della crisi bancaria	3
<i>I piani di risanamento</i>	<i>4</i>
<i>Le misure di intervento precoce</i>	<i>4</i>
<i>La risoluzione</i>	<i>5</i>
Lo schema di decreto legislativo	6
APPENDICE	34
Il contenuto della direttiva	34

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al [decreto legislativo n. 385 del 1993](#) e al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al [decreto legislativo n. 58 del 1998](#), al fine di recepire la citata [direttiva 2014/59/UE](#).

Il recepimento della direttiva BRRD è affidato a **due distinti schemi di decreto legislativo**:

- l'atto del Governo n. 208, che introduce nel Testo unico bancario le disposizioni relative ai piani di risanamento, alle forme di sostegno all'interno dei gruppi bancari, alle misure di intervento precoce; sono inoltre modificate le norme sull'amministrazione straordinaria delle banche e la disciplina della liquidazione coatta amministrativa. Le stesse materie sono inserite nel Testo unico in materia di intermediazione finanziaria con riferimento alle società di intermediazione mobiliare (SIM); sono inoltre dettate le disposizioni sulle procedure di risoluzione delle SIM non incluse in un gruppo bancario o che non rientrino nell'ambito della vigilanza consolidata (*SIM stand alone*);
- l'atto del Governo n. 209, che reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi *cross-border*, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale.

Il meccanismo di risoluzione unico dovrebbe diventare pienamente operativo a gennaio 2016 rendendo sostanzialmente inefficace parte della normativa di recepimento della Direttiva.

Si rammenta altresì che con lettera datata 28 gennaio 2015 la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la **procedura d'infrazione 2015/0066** per mancato recepimento nel nostro ordinamento della [direttiva 2014/59/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cosiddetta direttiva BRRD – *Bank Recovery and Resolution Directive*).

Il termine di **recepimento** della direttiva, entrata in vigore il 2 luglio 2014, è fissato al 31 dicembre 2014. Gli Stati membri devono applicare le disposizioni di recepimento a decorrere dal 1° gennaio 2015, ad eccezione delle disposizioni relative ad alcune procedure (c.d. *bail-in*) che devono essere applicate non più tardi del **1° gennaio 2016**.

Nell'ambito di tale procedura il 28 maggio 2015 è stato inviato all'Italia un parere motivato.

I criteri di delega

La direttiva n. 59 è inserita nell'Allegato B della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114) che reca, all'[articolo 8](#), specifici criteri di delega.

L'articolo 8, comma 1, prevede tra i principi e i criteri direttivi che le **norme sul *bail-in***, ossia del meccanismo di forzosa svalutazione delle azioni e del debito di un ente creditizio soggetto a risoluzione, si applichino a **partire dal 2016**, secondo quanto disposto dalla direttiva medesima; si precisa che l'attivazione di tali poteri dovrà avvenire valutando inoltre l'opportunità di stabilire modalità applicative di tale meccanismo coerenti con la forma societaria cooperativa (lettera *b*)).

Si dispone la designazione della **Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale**, prevedendo che sia assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'approvazione di quest'ultimo prima di dare attuazione a decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche. Le necessarie modifiche di coordinamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), dovranno avvenire **nel rispetto del riparto di attribuzioni tra la Banca d'Italia e la CONSOB** previste a legislazione vigente (lettera *d*)).

L'attuazione della delega deve prevedere anche una **disciplina secondaria** nella materia oggetto di recepimento, da adottarsi secondo le linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea (ABE) in attuazione della direttiva 2014/59/UE (lettera *e*)).

Si prevede l'estensione delle vigenti norme in tema di **responsabilità dei componenti delle autorità di vigilanza e dei dipendenti** nell'esercizio dell'attività di controllo anche all'esercizio delle funzioni disciplinate dalla direttiva 2014/59/UE oggetto di recepimento, con riferimento alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonché agli organi delle procedure previste dalle norme europee (lettera *g*)).

La delega provvede anche al recepimento della **disciplina sanzionatoria**, secondo specifiche indicazioni su modalità, termini e parametri di individuazione delle sanzioni pecuniarie (lettera *l*)). Si prevede, tra l'altro, che siano introdotte nell'ordinamento nazionale **nuove fattispecie di illeciti amministrativi** corrispondenti alle fattispecie sanzionatorie previste dalla direttiva, stabilendo l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:

- la sanzione applicabile alle **società** o agli enti sia compresa tra **un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato**;

- la sanzione applicabile alle **persone fisiche** sia compresa tra **un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro**;

- qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi sopra indicati, le sanzioni siano elevate **fino al doppio dell'ammontare del vantaggio** ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

Con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, si dovranno prevedere, ove compatibili con la direttiva 2014/59/UE, efficaci strumenti per la **deflazione del contenzioso** o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alla Banca d'Italia la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità.

Sono recati anche i principi **per l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione** delle crisi bancarie, che prevedono l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione; la definizione delle modalità di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono; la determinazione delle modalità di amministrazione dei fondi e della struttura deputata alla loro gestione (lettera *m*)).

Si prevedono, quindi, adeguate forme di **coordinamento tra l'autorità di risoluzione e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)** per l'applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria mista e, ove controllino una o più imprese di assicurazione o riassicurazione, a società di partecipazione mista (lettera *n*)).

Il nuovo quadro della gestione della crisi bancaria

Nella disciplina nazionale vigente, la crisi bancaria viene affrontata precipuamente con due strumenti disciplinati dal Testo Unico Bancario, ossia **l'amministrazione controllata** e la **procedura di liquidazione coatta amministrativa**. Entrambe le procedure intervengono ove l'istituto si trovi già in una **situazione patologica**: per l'attivazione dell'amministrazione straordinaria (vigente articolo 70 TUB) devono risultare gravi irregolarità nell'amministrazione, gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca; ovvero devono essere previste gravi perdite del patrimonio; ovvero lo scioglimento deve essere richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria. Per la liquidazione invece (articolo 80 TUB) le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite devono connotarsi da eccezionale gravità.

La **nuova disciplina europea anticipa alla fase fisiologica** dell'attività bancaria la gestione dell'eventuale crisi. Nei periodi di ordinaria operatività deve quindi essere svolta **un'attività preparatoria continua della gestione di una crisi**, sia da parte di banche e gruppi, sia da parte delle Autorità competenti. Di seguito si illustra il quadro risultante dalle norme UE e dalle disposizioni di attuazione (A.A.G.G. n. 208 e n. 209).

I piani di risanamento

Da un lato, le banche ed i gruppi devono predisporre - ed aggiornare almeno annualmente - un **piano di risanamento** contenente misure idonee a fronteggiare un deterioramento significativo della situazione finanziaria, basato su assunzioni realistiche e relative a scenari che prevedano situazioni di crisi anche gravi esso deve essere sottoposto alle competenti autorità per la sua valutazione, che viene effettuata entro sei mesi dall'approvazione del piano.

A tal fine la normativa italiana di attuazione (articolo 1, comma 12 dell'A.G. n. 208) inserisce una specifica disciplina nel Testo Unico Bancario (Titolo IV, Parte II, nuovo Capo II-bis), dedicata ai piani di risanamento, al sostegno finanziario di gruppo e alle forme di intervento precoce.

Le misure di intervento precoce

Già durante la fase di normale operatività della banca, **le autorità di risoluzione** devono preparare **piani di risoluzione** (nel quadro della disciplina di attuazione, essi sono disciplinati dall'A.G. 209, articoli 7 e seguenti) che individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi. Esse potranno intervenire, con poteri assai estesi, già in questa fase, per creare le condizioni che facilitino l'applicazione degli strumenti di risoluzione, cioè migliorare la risolvibilità delle singole banche.

Sarà compito delle autorità di supervisione approvare piani di risanamento predisposti dagli intermediari, dove vengono indicate le misure da attuare ai primi segni di deterioramento delle condizioni della banca. La BRRD mette, inoltre, a disposizione delle autorità di supervisione strumenti di intervento tempestivo (***early intervention***) che integrano le tradizionali misure prudenziali e sono graduati in funzione della problematicità dell'intermediario: nei casi più gravi, si potrà disporre la rimozione dell'intero organo di amministrazione e dell'alta dirigenza e, se ciò non basta, nominare uno o più amministratori temporanei.

Viene a tal fine introdotta nel Testo Unico Bancario (articolo 1, comma 13 dell'A.G. 208), nel Titolo IV dedicato alla crisi bancaria, una nuova sezione dedicata alle misure di intervento precoce.

E' conseguentemente modificata la disciplina **dell'amministrazione straordinaria**. Essa è disposta direttamente dalla Banca d'Italia e non più dal Ministero dell'economia: dunque, la Banca d'Italia può sciogliere gli organi di amministrazione e controllo delle banche (articolo 1, comma 14 dell'A.G. 208) al ricorrere degli stessi presupposti per l'attivazione dei poteri di intervento precoce, ossia quando risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo.

Resta fermo che l'amministrazione straordinaria può attivarsi ove siano previste gravi perdite del patrimonio oppure se lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

La risoluzione

Alla luce del quadro delle norme comunitarie e nazionali di attuazione, viene introdotta una nuova modalità di gestione delle crisi bancarie: la cd. **risoluzione**, con cui viene **avviato un processo di ristrutturazione** gestito da **autorità indipendenti** – le autorità di risoluzione – che, attraverso l'utilizzo di tecniche e poteri offerti dalle disposizioni europee, mira a:

- evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento);
- ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca;
- liquidare le parti restanti.

La misura della liquidazione coatta amministrativa, rimane in vigore quale **alternativa alla risoluzione**. In presenza di uno stato di **dissesto, anche solo prospettico**, le autorità di risoluzione devono valutare se è possibile attivare la procedura ordinaria di liquidazione coatta amministrativa o se è necessario avviare la procedura di risoluzione.

A tale scopo i decreti delegati (A.G. n. 208, articolo 1, comma 23) modificano i presupposti per l'avvio della liquidazione coatta amministrativa, che viene avviata alle medesime condizioni per l'avvio delle nuove procedure di gestione delle crisi; in particolare, i presupposti per l'avvio della liquidazione sono quelli previsti dalla specifica normativa sulla gestione delle crisi (A.G. n. 209, articolo 17) per l'avvio della cd. risoluzione: lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, ove non sia ragionevolmente possibile prospettare soluzioni alternative in tempi adeguati (di mercato o di vigilanza).

Sono individuati alcuni criteri di scelta, per le Autorità competenti, sulla misura da intraprendere: la risoluzione è disposta (articolo 20, comma 2 dell'A.G. n. 209) quando la Banca d'Italia ha accertato la sussistenza dell'interesse pubblico, che ricorre quando la risoluzione è necessaria e

proporzionata per conseguire gli obiettivi indicati dalle norme (tra cui la continuità delle funzioni essenziali della banca, la stabilità finanziaria, il contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, la tutela dei depositanti), mentre la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura.

Ai fini della **risoluzione di banche e gruppi**, le autorità preposte allo scopo potranno attivare una serie di misure (A.G. n. 209, articoli 17 e seguenti):

- vendere una parte dell'attività a un acquirente privato;
- trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità (*bridge bank*) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;
- trasferire le attività deteriorate a un veicolo (*bad bank*) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli;
- applicare il *bail-in*, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

Lo schema di decreto legislativo

L'**articolo 1** reca le modifiche al TUB. Le procedure di gestione delle crisi delle banche e dei gruppi bancari contenute nel Titolo IV del Testo Unico Bancario presentano specifiche peculiarità, anche in considerazione dell'interesse primariamente perseguito, ovvero quello della tutela del risparmio. La disciplina nazionale prevede diverse procedure di gestione delle crisi, che differiscono secondo il grado di criticità della situazione aziendale: gravità delle perdite patrimoniali, irregolarità e violazioni normative e amministrative. Di norma, per le banche è esclusa l'applicazione di procedure diverse da quelle disciplinate dal TUB (articolo 70, comma 7 TUB), salvo nei casi in cui la legge fallimentare è espressamente richiamata (ad es. per la declaratoria di insolvenza).

L'articolo 8, comma 1, lett. a), della legge di delegazione europea stabilisce che nell'attuazione della delega il Governo deve provvedere ad uniformare l'ordinamento finanziario interno alla disciplina UE in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti, e che le facoltà di opzione e garanzia ivi previste siano esercitate in modo conforme a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 806/2014, il quale fissa norme e procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento, nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico.

La lettera o) prevede il coordinamento della disciplina nazionale di recepimento con il quadro normativo nazionale vigente in materia di gestione delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di

cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche apportando ai citati testi unici le modifiche e le integrazioni necessarie.

Alla lettera *p*) si stabilisce che il recepimento dovrà contenere le necessarie modifiche e integrazioni al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi nonché, ogni altra modifica che si renda opportuna, al fine di chiarire la disciplina applicabile e per assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dalla legge fallimentare e delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure.

Il **comma 1** integra le definizioni del Testo unico indicando la Banca d'Italia quale autorità di risoluzione delle crisi e specificando che con la nozione di "Stato terzo" si indica uno Stato non membro dell'Unione europea (in sostituzione della dicitura "extracomunitario").

L'articolo 8, comma 1, lettera *d*), della legge di delegazione europea, dispone la designazione della Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorità di risoluzione dalla direttiva 2014/59/UE e prevedendo che sia assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze; secondo quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva, si stabilisce espressamente il vincolo di approvazione di quest'ultimo prima di dare attuazione a decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche.

Il **comma 2** stabilisce che i componenti degli organi della Banca d'Italia, nonché i suoi dipendenti, rispondano dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle funzioni svolte in attuazione delle disposizioni del presente provvedimento. È quanto previsto in materia dall'articolo 24, comma 6-*bis* della legge n. 262 del 2005 (recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"). Il comma in esame aggiunge un comma 4-*bis* all'articolo 4 del TUB e prevede l'applicazione di tale disposizione in relazione alle funzioni oggetto del presente provvedimento.

L'articolo 8, comma 1, lett. *g*), della legge di delegazione europea prevede che le norme in tema di responsabilità dei componenti delle autorità di vigilanza e dei dipendenti nell'esercizio dell'attività di controllo (articolo 24, comma 6-*bis* della legge sul risparmio), siano estese anche all'esercizio delle funzioni disciplinate dalla direttiva 2014/59/UE oggetto di recepimento, con riferimento alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e risoluzione, inclusi i commissari, l'ente-ponte, la società veicolo per la gestione delle attività e i componenti dei loro organi.

Il **comma 3, lett. a) e b)**, modifica le norme in materia di segreto d'ufficio e collaborazione tra Autorità recate dall'[articolo 7](#) del TUB. Secondo il testo novellato, vi si prevede l'obbligo, da parte dei dipendenti, di riferire al Direttorio

(e non al Governatore come nel testo vigente) tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reato. Si prevede inoltre la collaborazione e lo scambio di informazioni "con le autorità di risoluzione degli Stati comunitari".

I **commi 4-9, nonché il comma 1, lett. c)** e il **comma 3, lettera c)**, recano novelle di coordinamento a diversi articoli del Testo unico al fine di recepire tale nozione di "Stato terzo".

Il **comma 10 e seguenti** modificano il Titolo IV dedicato alla "Disciplina delle crisi".

In particolare il **comma 10** propone il seguente nuovo testo della rubrica del Titolo IV: "Misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa".

Il **comma 11** introduce un nuovo articolo *69-bis* che contiene le definizioni rilevanti ai fini dello stesso Titolo IV.

Il **comma 12** inserisce al Titolo IV un **Capo 01-I** rubricato "Piani di risanamento" e costituito dagli articoli da *69-ter* a *69-undecies*, nonché un **Capo 02-I** rubricato "Sostegno finanziario di gruppo", costituito dagli articoli da *69-duodecies* a *69-septiesdecies*.

Le disposizioni sui piani di risanamento previste dal **Capo 01-I** si applicano a banche italiane e succursali italiane di banche di Stati terzi; alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle società componenti il gruppo; alle società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lett. *c)* e *h)* (articolo 69-ter, comma 1). Secondo quanto stabilito dalle disposizioni richiamate, sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia su base consolidata le società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca (art. 65, comma 1, lett. *c)*) nonché le società che controllano almeno una banca (lett. *h)*). Sussistono tali forme di controllo quando si verificano le condizioni stabilite dall'articolo 23 del Testo unico (articolo 69-ter, comma 2), quindi nei casi previsti dall'articolo 2359 c.c., commi primo e secondo, e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

Ai sensi del citato articolo 2359 c.c., sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Nel determinare quanto previsto dai punti 1-3, si computano i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

All'articolo 8, comma 1, lett. c), della legge di delegazione europea è stabilito che l'ambito di applicazione della disciplina nazionale di recepimento della direttiva sia definito in coerenza con quello delineato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva da recepire. Essa si applica agli enti stabiliti nell'Unione; ai soggetti stabiliti nell'Unione come filiazioni di altri enti soggetti alla vigilanza dell'impresa madre su base consolidata; alle società di partecipazione finanziaria, di partecipazione finanziaria mista e di partecipazione mista stabilite nell'Unione; alle società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro, alle società di partecipazione finanziaria madri nell'Unione, alle società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, alle società di partecipazione finanziaria mista madri nell'Unione; infine, essa si applica alle succursali di enti stabiliti o ubicati al di fuori dell'Unione, secondo specifiche condizioni previste nella direttiva medesima.

I successivi articoli *69-quater* e *69-quinquies* recano le disposizioni di carattere generale sui piani di risanamento disciplinando rispettivamente i casi di piani individuali e di gruppo.

Ai sensi dell'articolo *69-quater*, le banche si devono dotare di un piano di risanamento individuale atto a fronteggiare i casi di significativo deterioramento della situazione finanziaria e patrimoniale della banca; tale piano dovrà riguardare, quando ciò sia di interesse per il risanamento della banca, le società italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata (cfr. *supra*). Non devono invece dotarsi di un piano le banche appartenenti ad un gruppo quando non sia richiesto specificatamente dalla Banca d'Italia. Qualora la vigilanza consolidata coinvolga banche di altri Stati membri, trova applicazione la disciplina sui rapporti con altre autorità di risoluzione europee di cui all'articolo *69-septies*. I contenuti dei piani devono conformarsi ai provvedimenti della Banca d'Italia e a quanto previsto dalle disposizioni contenute nei regolamenti europei applicabili. L'articolo in esame specifica che la predisposizione del piano non implica in alcun modo l'accesso a forme di sostegno pubblico straordinario. Il piano è sottoposto alla Banca d'Italia che lo valuta secondo quanto previsto dal successivo articolo *69-sexies*.

Nel caso di gruppi bancari (articolo *69-quinquies*), la capogruppo italiana deve dotarsi di un piano di risanamento che contempli le misure da adottare per la stessa capogruppo, per ogni società del gruppo e, qualora ciò costituisca elemento non trascurabile in vista del risanamento del gruppo, le società, italiane ed estere, incluse nella vigilanza consolidata. Finalità del piano di risanamento di gruppo è quella di ristabilire l'equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo nel complesso e di ogni singola banca che ne faccia parte, individuando altresì gli impedimenti di fatto e di diritto che possono pregiudicare il risanamento. Il piano di risanamento, approvato dagli organi amministrativi del gruppo, è sottoposto

alla Banca d'Italia che lo trasmette (comma 6 dell'articolo 69-*quinquies* in esame):

- alle autorità competenti interessate rappresentate nei collegi delle autorità di vigilanza o con le quali sia stato stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione;
- alle autorità competenti degli Stati comunitari in cui le banche incluse nel piano abbiano stabilito succursali significative;
- alle autorità di risoluzione delle società controllate incluse nel piano di risanamento di gruppo, nonché all'autorità di risoluzione a livello di gruppo.

I piani di risanamento di gruppo sono sottoposti a revisione ed eventuale aggiornamento almeno ogni anno e nei casi di significativa variazione dell'assetto del gruppo, salvo che la Banca d'Italia richieda una minore frequenza.

Ai sensi dell'articolo 69-*sexies* la Banca d'Italia è chiamata a valutare l'adeguatezza e la completezza del piano in conformità a quanto stabilito dalla disciplina europea applicabile e sentite, per le succursali significative, le autorità competenti degli Stati membri in cui esse siano stabilite. La Banca d'Italia può richiedere, alla banca o alla capogruppo, di presentare un nuovo piano modificato, indicare modifiche specifiche, ordinare modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario o ordinare altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano (comma 3, lettere *a)-c)*).

Il comma 4 dell'articolo 69-*sexies* attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di intervenire con le misure previste dagli articoli 53-*bis* e 67-*ter* del Testo unico. Si tratta di nuovi poteri di intervento attribuiti alla Banca d'Italia dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 (di attuazione della direttiva 2013/36/UE, in materia di accesso all'attività degli enti creditizi e vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento). In estrema sintesi, ai sensi dell'articolo 53-*bis* TUB (articolo compreso nel Titolo III, Capo I, relativo alla "Vigilanza sulle banche"), la Banca d'Italia ha potere di convocare sia i singoli esponenti delle banche (ivi compreso il personale), sia gli organi collegiali, nonché adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario, riguardanti anche:

- la restrizione delle attività o della struttura territoriale;
- il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
- la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale.

Per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia potrà inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali.

L'istituto potrà altresì disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza (ai sensi dell'articolo 26), salvo che sussista urgenza di provvedere e convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali importanti.

L'articolo *67-ter* TUB (articolo compreso nel Titolo III, Capo II, relativo alla "Vigilanza consolidata") ricalca, con riferimento al gruppo bancario, le suddette disposizioni di cui all'articolo *53-bis*.

L'articolo *69-septies* reca la disciplina concernente i rapporti tra la Banca d'Italia, quale autorità nazionale per le finalità di cui al presente provvedimento, e le autorità degli altri Stati membri: vi si prevede, infatti, la collaborazione della Banca d'Italia con le altre autorità ai fini della valutazione dei piani di risanamento di gruppo che includono una banca in altro Stato comunitario. In particolare è richiesta tale collaborazione in vista dell'applicazione delle misure di cui all'articolo *69-sexies*, comma 3 (cfr. *supra*). Il medesimo articolo *69-septies* disciplina i rapporti tra la Banca d'Italia e l'ABE (l'Autorità bancaria europea – *European Banking Authority*), prevedendo la possibilità di promuovere ovvero partecipare ad un procedimento di mediazione dinanzi all'ABE, di richiedere l'assistenza della stessa e deferire ad essa una decisione. In tale ultimo caso la Banca d'Italia non adotta decisioni.

L'articolo *69-octies* pone in capo alle banche e ai gruppi bancari l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia, "senza indugio", la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento ovvero la decisione di non adottare una tale misura pur ricorrendone le circostanze.

L'articolo *69-novies* stabilisce determinati obblighi di comunicazione, da parte delle banche e delle capogruppo italiane, riguardanti i piani di risanamenti e le informazioni o documenti ad essi connessi. In tale quadro sono obbligate alla trasmissione dei piani e delle informazioni alla Banca d'Italia da parte di società estere controllanti e da parte di società aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a vigilanza in altro Stato membri, nei confronti dell'autorità competente in quello Stato.

L'articolo *69-decies* demanda a provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia la definizione di forme di esenzione dalla redazione del piano, nonché di forme semplificate, in considerazione delle caratteristiche, quali le dimensioni, la complessità operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, l'adesione a un sistema di tutela istituzionale. In particolare, la Banca d'Italia può inoltre stabilire l'esenzione dagli adempimenti di cui al presente capo quando una banca aderisce a un sistema di tutela istituzionale,

essendo tali obblighi assolti dal sistema di tutela istituzionale in cooperazione con la banca aderente esentata.

L'articolo 69-undecies conferisce alla Banca d'Italia il potere di emanare provvedimenti attuativi del capo 01-I anche ai fini del recepimento degli orientamenti espressi dall'ABE.

L'articolo 8 comma 1, lett. *h*) della legge di delegazione europea prevede che l'attuazione della delega debba, ove ritenuto opportuno, provvedere alla individuazione della Banca d'Italia quale l'autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva medesima attribuisce agli Stati membri in tema di disciplina dei piani di risanamento e di risoluzione.

Il nuovo **Capo 02-I** è dedicato al "Sostegno finanziario di gruppo".

Il primo articolo del nuovo Capo, l'articolo 69-duodecies, stabilisce la possibilità di formulare accordi all'interno di un gruppo (da parte di capogruppo italiane, di società italiane ed estere appartenenti al gruppo ovvero di altre società incluse nella vigilanza consolidata) finalizzati a fornire sostegno finanziario quando si realizzino per una di esse i presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 69-octiesdecies (cfr. *ultra*) e siano soddisfatte le ulteriori condizioni indicate nel presente Capo 02-I. La disciplina qui dettata non si applica quando non sussistano i presupposti per l'intervento precoce e quando la società destinataria del sostegno si trovi in difficoltà e il sostegno rientri nelle politiche del gruppo al fine di preservarne la stabilità. È fatta salva la disciplina recata dal capo IX, titolo V, libro V del codice civile relativa alla direzione e al coordinamento delle società. Le società aderenti all'accordo si impegnano a fornire sostegno finanziario, eventualmente anche reciproco, nei termini dell'accordo, in forme che possono comprendere il finanziamento, la prestazione di garanzia o mediante la messa a disposizione di beni o attività da utilizzare come garanzia reale o finanziaria. Sono ammesse anche combinazioni di queste forme, mediante un'unica o più operazioni, anche tra il beneficiario del sostegno e soggetti terzi, eventualmente esterni al gruppo e non partecipanti all'accordo (commi 3 e 4).

Il comma 5 detta alcuni principi cui gli accordi di gruppo devono conformarsi. Vi si prevede che: la sottoscrizione dell'accordo sia riconducibile all'autonomia negoziale delle parti, ma comunque in coerenza con le direttive impartite dalla capogruppo (lett. *a*)); le parti che si impegnano a prestare sostegno finanziario devono essere pienamente informate della situazione finanziaria delle altre parti (lett. *b*)); l'accordo deve contenere i criteri di calcolo per determinare il corrispettivo dovuto per qualsiasi operazione effettuata in virtù dell'accordo stesso, anche non tenendo conto dei prezzi di mercato qualora ciò sia necessario per raggiungere le finalità dell'accordo ovvero quando la parte che concede il sostegno, in forza dell'appartenenza al gruppo, sia in possesso di informazioni non pubbliche rilevanti per il raggiungimento degli scopi prefissati (lett. *c*)).

Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo *69-duodecies*, l'accordo non può essere raggiunto qualora una delle parti sia possibile destinataria di un intervento precoce a giudizio dell'autorità competente. Nessun diritto, pretesa o azione derivante dall'accordo può essere esercitata da soggetti diversi dalle parti, neanche mediante azione surrogatoria *ex* articolo 2900 del Codice civile: tale azione prevede che il creditore possa esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascuri di esercitare, purché tali diritti o azioni siano di natura patrimoniale e possano essere esercitati solo dal titolare.

L'articolo *69-terdecies* prevede che l'accordo di gruppo sia autorizzato dalla Banca d'Italia che lo valuta alla luce delle condizioni poste dall'articolo *69-quinquiesdecies*, congiuntamente con le altre autorità comunitarie competenti sulle banche aderenti all'accordo medesimo. Dopo l'autorizzazione della Banca d'Italia, l'accordo è approvato dall'assemblea straordinaria dei soci di ciascuna società che intende aderirvi (*articolo 69-quaterdecies*). In ogni caso l'accordo produce effetti solo nei confronti delle società le cui assemblee hanno approvato il progetto. Con delibera motivata dell'organo amministrativo viene approvata la concessione ovvero l'accettazione del sostegno. La medesima deliberazione deve specificare la conformità del sostegno alle disposizioni applicabili, in particolare all'articolo *69-quinquiesdecies*. L'organo amministrativo è inoltre chiamato a riferire annualmente sull'esecuzione dell'accordo.

La revoca dell'accordo può essere votata dall'assemblea straordinaria dei soci fintantoché non si verificano le condizioni per l'intervento precoce (di cui all'articolo *69-octiesdecies*) nei confronti di una o più società aderenti. La revoca diviene efficace solo a seguito della predisposizione di un piano di risoluzione individuale o di gruppo in ragione delle mutate circostanze o, in ogni caso, decorsi 12 mesi dalla revoca stessa. L'approvazione di un progetto di accordo o la sua revoca non costituisce causa di recesso del socio dalla società.

Ai fini della pubblicazione dell'atto di approvazione di un accordo, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo *69-quaterdecies*, si applica l'articolo 53, comma 1, lettera *d*) del TUB. A tale proposito, si segnala che la lettera *d*) richiamata dal testo in esame prevede che la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione. In materia di pubblicità degli atti, sembrerebbe più pertinente un riferimento alla lettera *d-bis*) dello stesso comma che demanda alla Banca d'Italia la predisposizione di norme circa l'informativa da rendere al pubblico. La norma in esame prevede comunque la predisposizione di una descrizione sommaria del contenuto dell'accordo e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di emanare disposizioni sull'informativa al pubblico dovuta dalle banche e dalle società capogruppo sugli accordi di sostegno finanziario di gruppo.

L'articolo *69-quinquiesdecies* reca le condizioni per il sostegno.

Il sostegno:

- a) deve essere prestato quando si valuti ragionevolmente che esso costituisca valido rimedio alle situazioni di difficoltà del beneficiario;
- b) è prestato al fine di preservare o ripristinare la stabilità finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle società del gruppo, nell'interesse della società del gruppo che fornisce il sostegno;
- c) deve essere concesso a condizioni, ivi compreso il corrispettivo, determinate in conformità dell'articolo 69-*duodecies*, comma 5, lettera c), relativa all'obbligo dell'indicazione di indicare i criteri di calcolo dei corrispettivi (cfr. *supra*);
- d) è concesso quando si preveda ragionevolmente che sia pagato il corrispettivo previsto o rimborsato il prestito ovvero, quando la forma del sostegno è la garanzia reale o personale, nei casi di escussione di tale garanzia, sia ritenuto ragionevolmente di poter recuperare per intero, anche in via di surroga o regresso, capitale, interessi e spese;
- e) non deve mettere a repentaglio la liquidità o solvibilità della società del gruppo che lo fornisce;
- f) non costituisce minaccia alla stabilità finanziaria dello Stato membro interessato;
- g) deve essere concesso da una società del gruppo che rispetti i requisiti in materia di capitale, liquidità, grandi esposizioni, nonché i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento dettati dal Regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (recepita con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72);
- h) non pregiudica la risolvibilità della società del gruppo che lo fornisce.

Qualora la Banca d'Italia – cui è trasmessa la delibera di concessione del sostegno – ritenga non siano soddisfatte tutte le condizioni citate, può vietare o limitare l'esecuzione dell'accordo. La delibera di concessione del sostegno è in ogni caso trasmessa all'ABE nonché, se diverse dalla Banca d'Italia, alle autorità competenti per la vigilanza sulla società che riceve il sostegno e all'autorità competente per la vigilanza su base consolidata (art. 69-*sexiesdecies*).

L'articolo 69-*septiesdecies* dispone la non applicabilità – alle fasi di conclusione ed esecuzione dell'accordo – dell'articolo 53, comma 4 del TUB nonché di talune norme del codice civile e della legge fallimentare. L'articolo 53 TUB reca disciplina in materia di vigilanza regolamentare. Il comma 4 di tale articolo (come modificato dal decreto legislativo n. 72 del 2015 di attuazione della direttiva 2013/36/UE) chiarisce che il potere di disciplinare condizioni e limiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca

o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati concerne non solo le banche, ma anche i gruppi bancari. Esso inoltre prevede l'obbligo di astensione per i casi di conflitto di interesse. In ogni caso, i soci o gli amministratori si devono astenere dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio.

Agli accordi non si applicano, inoltre, i seguenti articoli del codice civile: articolo 2391-*bis*, sugli obblighi relativi alle operazioni con parti correlate; articolo 2467, sul finanziamento dei soci; articolo 2497-*quinquies* che disciplina i finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti prevedendo l'applicazione dell'articolo 2467; articolo 2901 sulle condizione dell'azione revocatoria.

Infine non si applicano le disposizioni della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) sugli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori di cui agli articoli 64 (atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento); 65 (sui pagamenti di crediti in scadenza nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente), 66 (sull'azione revocatoria ordinaria) e 67 (sulla revoca di taluni atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie), nonché, sempre della legge fallimentare, l'articolo 216, primo comma, n. 1) e terzo comma (recanti sanzioni relative alla bancarotta fraudolenta) e 217 (sanzioni relative alla bancarotta semplice).

Lo stesso articolo 69-*septiesdecies* del TUB stabilisce, al comma 2, che la Banca d'Italia può emanare disposizioni di attuazione del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.

L'articolo 1, comma 13 dello schema di decreto legislativo aggiunge la **Sezione 01-I** sulle "Misure di intervento precoce" al **titolo IV, capo I** (relativo alla disciplina sulla crisi delle banche). La nuova Sezione consta degli articoli da 69-*octiesdecies* a 69-*vicies-bis* (cfr. *ultra*).

L'articolo 69-*octiesdecies* indica i presupposti per l'attuazione, da parte della Banca d'Italia, delle misure di intervento precoce di cui agli articoli 69-*noviesdecies* e 69-*vicies-semel*.

L'articolo 69-*noviesdecies* (rubricato "Attuazione del piano di risanamento e altre misure") conferisce alla Banca d'Italia il potere di chiedere alla banca o alla società capogruppo di un gruppo bancario di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato ovvero di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile, o di modificare la propria forma societaria. Inoltre la Banca d'Italia può chiedere un aggiornamento del piano in ragione delle mutate circostanze che hanno richiesto l'intervento precoce e fissare un termine

entro il quale il piano deve essere attuato e le cause che hanno determinato l'intervento precoce eliminate.

Il menzionato articolo 69-octiesdecies, al comma 1, lett. a), stabilisce che le misure di intervento qui sopra sunteggiate siano adottate dalla Banca d'Italia quando risultano violazioni:

- dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013;
- delle disposizioni di attuazione della citata direttiva 2013/36/UE (recepita con decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72);
- del titolo II della direttiva 2014/65/UE sulle condizioni per l'autorizzazione e l'esercizio delle attività applicabili alle imprese di investimento;
- di taluni articoli del Regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, in particolare gli articoli da 3 a 7 (sulla trasparenza degli strumenti rappresentativi di capitale), da 14 a 17 (recanti misure sulla trasparenza per gli internalizzatori sistematici e le imprese di investimento che effettuano negoziazioni OTC), e 24, 25 e 26 (recanti obbligo di sostenere l'integrità dei mercati, di conservazione di dati riguardanti gli ordini e le operazioni su strumenti finanziari, di segnalazione tali operazioni e di fornire dati di riferimento ad esse relativi).

Le stesse misure di intervento precoce sono adottate quando si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo. Rimangono fermi i poteri di cui agli articoli 53-bis e 67-ter (cfr. *supra*).

L'articolo 69-vicies-semel stabilisce che la Banca d'Italia possa disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche e delle società capogruppo di un gruppo bancario. Tale misure si applica, ai sensi dell'articolo 69-octiesdecies, al comma 1, lett. b), quando risultino gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo. Tali misure devono applicarsi quando gli interventi indicati nella lettera a) o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter non costituiscano adeguata soluzione alla situazione di deterioramento finanziario. Con riferimento alla pubblicità della misura adottata, si applica l'articolo 70, comma 4, del Testo unico. Tale comma, oggetto di modifica da parte del comma 14 (cfr. *ultra*), prevede la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti recanti lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche.

Il provvedimento di scioglimento indica la data da cui decorrono gli effetti e la Banca d'Italia convoca l'assemblea per il rinnovo degli organi sciolti (articolo

69-vicies-semel, comma 2). Si prevede, inoltre, che: la Banca d'Italia, ove ricorrano i medesimi presupposti, può ordinare la rimozione di uno o più componenti dell'alta dirigenza di una banca o di una società capogruppo di un gruppo bancario (comma 3); approvare la nomina dei nuovi organi o dirigenti (comma 4); disporre in ogni momento l'amministrazione straordinaria della banca o della capogruppo (comma 5). Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, lettera e), e dell'articolo 67-ter, comma 1, lettera e), se sufficiente per porre rimedio alla situazione (comma 6).

L'articolo 69-vicies, comma 1, stabilisce che, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 69-octiesdecies è possibile attivare anche i poteri di vigilanza informativa e ispettiva. Si tratta dei poteri previsti dai seguenti articoli del TUB: articolo 51 (vigilanza informativa relativa a comunicazioni periodiche o comunicazioni che le banche devono comunque inviare alla banca d'Italia); articolo 54 (vigilanza ispettiva, consistente nella possibilità di effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e atti); articoli 66 e 67 (che disciplinano la vigilanza informativa e regolamentare nell'ambito della vigilanza consolidata). Tali poteri possono essere esercitati anche al fine di acquisire le informazioni necessarie per l'aggiornamento del piano di risoluzione, l'eventuale esercizio del potere di riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, l'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa. Ai sensi del comma 2, le informazioni acquisite attivando i suddetti poteri devono essere trasmesse alle autorità di risoluzione.

L'articolo 69-vicies-bis demanda alla Banca d'Italia l'emanazione delle disposizioni di attuazione della sezione 01-1, tenendo conto degli orientamenti dell'ABE.

I commi 14 e seguenti intervengono sulle disposizioni sull'amministrazione straordinaria previste dagli articoli da 70 a 77 del Testo unico.

Il **comma 14** novella l'articolo 70 TUB. Con la sostituzione del comma 1 dell'articolo 70, si stabilisce che il provvedimento di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche siano emanati dalla Banca d'Italia (e non più dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, come nel testo vigente). La novella introduce, inoltre, il riferimento all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b) – cfr. *supra* – tra i presupposti per lo scioglimento. Il nuovo comma 5 ammette proroghe dell'amministrazione straordinaria di un anno e per più di una volta (in luogo dei sei mesi previsti dal testo vigente). È conseguentemente proposta l'abrogazione del comma 6 che disciplina le proroghe (disposte per due mesi dalla Banca d'Italia ai sensi del testo vigente). Il comma 7 prevede che l'organo con funzioni

di controllo ovvero i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare fatti sospetti alla Banca d'Italia; con la novella proposta si fa riferimento anche a soggetti autorizzati a denunciare dallo statuto. Ulteriori novelle rivestono carattere formale o coordinano il testo degli altri commi con le modifiche qui ricordate.

Il **comma 15** abroga l'articolo 70-*bis* che disciplina attualmente i casi di rimozione degli organi dei componenti degli organi di amministrazione e controllo. Secondo l'articolo di cui si propone l'abrogazione, la Banca d'Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche al ricorrere di alcuni presupposti indicati dalla legge per l'amministrazione straordinaria (ossia ove risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca); in tale ipotesi, deve ritenersi che l'intermediario possa ancora esprimere organi apicali idonei e non si debba procedere al commissariamento.

Si segnala che tale articolo di cui si propone l'abrogazione è stato introdotto nel TUB dal decreto legislativo n. 72 del 2015, di attuazione della direttiva 2013/36/UE.

Il **comma 16** modifica l'articolo 71 TUB adattandone la disciplina alle nuove disposizioni sullo scioglimento. Si sopprime, nel comma 1, il riferimento al decreto di scioglimento del Ministro dell'economia e delle finanze che, come già visto, non è più previsto dalle nuove norme proposte dallo schema di decreto legislativo in esame. Quindi, ai sensi del comma 1 novellato, con provvedimento della Banca d'Italia sono nominati:

- a) uno o più commissari straordinari;
- b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

Si propone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 71, ai sensi del quale "La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza" (si veda, però, per la corrispondente disposizione, il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 72 come novellato dal comma 17). Il comma 4 stabilisce che la Banca d'Italia deve determinare l'ammontare delle indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza. Tali indennità sono a carico della banca destinataria del provvedimento. Con la novella in esame si propone di introdurre la possibilità che la Banca d'Italia anticipi il pagamento di tali indennità, ove necessario. Il comma 5 viene modificato nel senso che la nomina di un commissario provvisorio tra i funzionari della stessa Banca d'Italia possa avvenire solo "per ragioni di urgenza". Infine la novella integra il comma 6 proponendo l'introduzione del requisito della competenza e dell'assenza di conflitti di interesse – oltre a quello dell'onorabilità – nella designazione dei commissari.

Il **comma 17** modifica l'articolo 72 concernente i poteri e il funzionamento degli organi straordinari. Il comma 1 novellato specifica che i commissari esercitano tutti i poteri attribuiti all'organo amministrativo della banca dalle disposizioni applicabili "salvo che non sia diversamente specificato all'atto della nomina". La Banca d'Italia può comunque attribuire, mediante lo stesso atto di nomina, solo determinati poteri e funzioni di amministrazione. Il nuovo comma 1-*bis* riprende le disposizioni sulle funzioni attualmente recate dal comma 1, specificando però che il provvedimento che dispone l'amministrazione straordinaria può disciplinare diversamente. La novella non modifica, inoltre, la norma secondo la quale non si applicano agli atti dei commissari le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni. Non viene riproposta in questa sede la disposizione che attribuisce ai commissari lo *status* di pubblici ufficiali: tale *status* è però loro attribuito ai sensi del nuovo comma 9-*bis* aggiunto all'articolo 72 dal comma in esame. Si inserisce, quindi, il nuovo comma 2-*bis* che attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di revocare o sostituire, in ogni momento, i commissari e i membri del comitato di sorveglianza oppure modificarne compiti e poteri (cfr. *supra* la novella *ex* comma 16 dello schema di decreto). Il nuovo comma 4 prevede che la Banca d'Italia possa imporre non solo speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca in amministrazione straordinaria (come nel testo vigente), ma anche che taluni atti dei commissari debbano essere sottoposti ad autorizzazione della stessa Banca d'Italia. Il comma 6, come novellato dal presente schema di decreto, specifica che il potere di convocare l'assemblea e gli altri organi spetta esclusivamente ai commissari. Il comma 9, come novellato, prevede non solo, come nel testo vigente, che le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico, sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia, ma anche che la loro responsabilità sia limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

Il **comma 18** novella l'articolo 74, comma 1: vi si introduce il riferimento al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) in luogo del riferimento alle misure di attuazione della direttiva 93/22/CEE, le quali sono confluite nel Testo unico. L'articolo 74 disciplina la sospensione del pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal Testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 citato.

Il **comma 19** modifica l'articolo 75, comma 1, stabilendo che i rapporti finali sull'attività svolta siano redatti dai commissari e dal comitato di sorveglianza "a intervalli periodici stabiliti all'atto della nomina o successivamente", oltre che al termine delle loro funzioni (come previsto dal testo vigente).

Il **comma 20** propone di introdurre un nuovo articolo 75-*bis* che conferisce alla Banca d'Italia la facoltà di nominare commissari temporanei in

affiancamento all'organo di amministrazione. I poteri, i doveri dei commissari nonché i loro rapporti con l'organo amministrativo sono fissati dalla Banca d'Italia all'atto della nomina. In tale quadro sono eventualmente definiti anche i casi in relazione ai quali gli amministratori sono obbligati a consultare o a richiedere l'autorizzazione dei commissari per l'assunzione di atti o decisioni.

Il **comma 21** propone l'abrogazione dell'articolo 76 sulla gestione provvisoria. Tale articolo prevede commissari che si sostituiscono (non affiancano) temporaneamente agli organi amministrativi.

Il **comma 22** introduce il nuovo articolo *77-bis* rubricato "Aumenti di capitale". Esso si applica sia in caso di intervento precoce, sia in caso di amministrazione straordinaria. Inoltre si applica anche alle società capogruppo di un gruppo (comma 4 del nuovo articolo). Il comma 1 del nuovo articolo stabilisce che le assemblee chiamate a deliberare aumenti di capitale possono essere convocate fino a dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ove ciò sia previsto dallo statuto. Tale facoltà costituisce deroga a quanto previsto dagli articoli 2366 e 2369 del codice civile e *125-bis* e 126 del TUF. Infatti ai sensi dell'articolo 2366 c.c. l'avviso per la convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato (nella Gazzetta Ufficiale o in un quotidiano) almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, mentre l'articolo 2369 detta le disposizioni relative alla seconda convocazione o successive. La disciplina dettata dall'articolo *125-bis* del TU in materia di intermediazione finanziaria stabilisce la pubblicazione dell'avviso sul sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea e demanda a regolamento della Consob la previsione di ulteriori modalità. L'articolo 126 fissa invece le modalità di convocazione successive alla prima.

Con riferimento alle banche con azioni quotate:

- a) la comunicazione effettuata dall'intermediario all'emittente che attesta la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, (articolo *83-sexies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea;
- b) la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea è presentata dai soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, entro cinque giorni, ove l'articolo *126-bis*, comma 1 del decreto legislativo n. 58 fissa un termine di dieci giorni;
- c) non trovano applicazione le modalità di pubblicità di cui all'articolo *126-bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998: esso prevede che delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di

ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

I commi 23 e seguenti intervengono sulla disciplina della liquidazione coatta amministrativa (articoli 80-95 del Testo unico bancario).

Il **comma 23** modifica i presupposti per l'avvio della liquidazione coatta amministrativa novellando l'articolo 80, comma 1, del TUB: essa viene avviata nei confronti di intermediari che versano in uno stato di dissesto o siano a rischio di dissesto, ove non siano disponibili soluzioni alternative di mercato o di vigilanza, sempre che il mercato non richieda la risoluzione.

Si osserva che il nuovo testo disciplina solamente l'avvio della liquidazione e non più, come nel testo vigente, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, in quanto il regolamento (CE) n. 1024 del 2013 (Meccanismo di Vigilanza Unico) attribuisce alla sola Banca centrale europea il potere di revoca dell'autorizzazione.

Il **comma 24** modifica l'articolo 81 in materia di organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa: la novella stabilisce che anche società o altri enti possono essere nominati come liquidatori (nuovo comma 1-*bis*) e che il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto sul sito *web* della Banca d'Italia (sulla Gazzetta Ufficiale secondo il testo vigente).

Il **comma 25** integra l'articolo 82 TUB sulle modalità di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza quando una banca non sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa oppure, secondo specificazione della novella proposta, non sia sottoposta a risoluzione.

L'articolo 83 è novellato dal **comma 26**. In particolare si prevede che la sospensione del pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi decorrano dal sesto giorno (non più dal terzo come nel testo vigente) successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta. Inoltre, ai sensi del nuovo comma 3-*ter* inserito dalla disposizione in esame, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa. Tale disposizione costituisce deroga a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) il quale stabilisce che i creditori hanno diritto di compensare, coi loro debiti verso il fallito, i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.

La modifica al comma 4 dell'articolo 84 TUB sopprime la disposizione secondo la quale la Banca d'Italia stabilisce modalità e termini dell'informativa periodica ai creditori sull'andamento della liquidazione (**comma 27**).

Il **comma 28** modifica l'articolo 86 TUB, recante disposizioni sull'accertamento del passivo. Le novelle intendono introdurre nuove modalità di comunicazione mediante posta elettronica certificata. A tal fine i commissari comunicano a ciascun creditore l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura entro un mese dalla loro nomina. Entro il medesimo termine i commissari comunicano ai creditori le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. Tale comunicazione avviene a mezzo posta elettronica certificata se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. In ogni caso si prevede anche la comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore. Contestualmente i commissari invitano ciascun creditore ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, termine indicato dal quarto comma in relazione alla presentazione di reclami. Ulteriori disposizioni sono dettate nei casi previsti dall'articolo 92-*bis* (inserito dal **comma 35**, cfr. *ultra*).

Il **comma 29** modifica l'articolo 87 sulle opposizioni allo stato passivo. La novella al comma 1 intende espungere il riferimento alla comunicazione mediante sola raccomandata in virtù delle disposizioni che hanno introdotto l'uso della posta elettronica certificata (il comma 1 prevede che l'opposizione allo stato passivo può essere presentata entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata dai commissari a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese). Ai sensi del comma 2 dell'articolo 87, l'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale. Con la modifica qui proposta si prevede che venga applicato quanto previsto sui contenuti necessari del ricorso dall'articolo 99, comma 2, della legge fallimentare:

- 1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;
- 2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;
- 3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
- 4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

La novella al comma 3 modifica la dicitura "giudice istruttore" in quella "giudice relatore" e propone di espungere dal testo alcune previsioni relativi ai termini del procedimento. È inoltre abrogato, secondo quanto proposto dallo schema di decreto, il comma 4 che stabilisce la definizione con unica sentenza delle diverse cause di opposizione prevedendo, comunque, la possibilità di

prevedere con ordinanza la separazione delle cause quando sia evidente che esse richiedano diversi tempi per la definizione.

Il **comma 30** sopprime le norme in materia di appello e ricorso in Cassazione di cui all'articolo 88 TUB. L'articolo 88 novellato reca una nuova rubrica ("Esecutività delle sentenze") e dispone che le decisioni pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive quando diventano definitive.

Il **comma 31** modifica i termini per la presentazione delle insinuazioni tardive da parte di creditori e titolari dei diritti che non risultino inclusi nello stato passivo e intendano far valere i propri diritti (articolo 89 TUB). Resta comunque ferma la regola secondo la quale le domande tardive sono ammissibili solo se colui che presenta l'istanza dimostra che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.

Il **comma 32** modifica l'articolo 90 TUB dedicato alla liquidazione dell'attivo. In particolare, il comma 1 conferisce ai commissari liquidatori tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo. Con la novella qui proposta, il testo del comma 1 viene integrato prevedendo che la Banca d'Italia, su richiesta dei commissari liquidatori, qualora siano stati alienati beni – immobili e non – iscritti in pubblici registri, disponga la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. Il comma 2 conferisce ai commissari la facoltà cedere le attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Il cessionario risponde delle sole passività risultanti dallo stato passivo, tenendo conto, secondo la novella qui proposta, degli esiti delle opposizioni ex articolo 87 (anch'esso oggetto di modifica, cfr. *supra*).

Il **comma 33** dispone in ordine alla restituzione e ai riparti (articolo 91), introducendo specifici criteri di preferenza di restituzione dei crediti, in deroga alla legislazione applicabile (comma 1 come novellato dalla lettera *a*). Secondo il nuovo comma 1-*bis* (inserito dalla lettera *b*):

- a) i seguenti crediti sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari:
 - 1) la parte dei depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese ammessi al rimborso e superiore all'importo previsto dall'articolo 96-*bis*, comma 5 (vale a dire, 100.000 euro);
 - 2) i medesimi depositi indicati al numero 1), effettuati presso succursali extracomunitarie di banche aventi sede legale in Italia;
- b) sono soddisfatti con preferenza rispetto a quanto previsto dalla lettera *a*):
 - 1) i depositi protetti;
 - 2) i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti a seguito della surroga nei diritti e negli obblighi dei depositanti protetti;
- c) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari ma dopo che siano stati soddisfatti i crediti indicati alle lettere *a*) e *b*), gli altri depositi presso la banca.

Si segnala in proposito che il nuovo comma 1-*bis* rispetta sì la gerarchia prevista dalla Direttiva, prevedendo il trattamento preferenziale per i depositi di persone fisiche e PMI (cfr. lettera *a*)), ma estende l'ambito di applicazione della *depositor preference* ad un ulteriore caso di preferenza (quello per i depositi diversi – cfr. lettera *c*)).

Le ulteriori novelle recano modifiche alla procedure di cui al comma 4 (sostituito dalla lettera *d*)), una modifica di coordinamento, la specificazione della nozione di microimprese e PMI (nuovo comma 11-*bis*, aggiunto dalla lettera *e*)). Tale ultimo comma prevede la possibilità di eseguire riparti parziali e restituzioni, anche, secondo la novella proposta, prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

Ulteriori modifiche alle norme sugli adempimenti finali di cui all'articolo 92 TUB sono proposte dal **comma 34**.

Il **comma 35** introduce un nuovo articolo 92-*bis* relativo a "Procedure prive di risorse liquide o con risorse insufficienti". Tale articolo intende disciplinare la possibilità di reperire risorse per concludere una procedura di liquidazione quando essa è priva di risorse ovvero tali risorse siano stimate dai commissari insufficienti per la soddisfazione dei crediti in prededuzione. In questi casi, il comma 2 dispone comunque la liquidazione, da parte dell'autorità di risoluzione, delle indennità spettanti agli organi che hanno proceduto alla liquidazione coatta. Le somme anticipate a questo titolo, con i relativi interessi legali, sono recuperate sulle risorse della procedura che si rendano successivamente disponibili. Il comma 3 prevede che le spese per il funzionamento della procedura siano pagate dai commissari con priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili. Il medesimo comma indica le risorse a tal fine utilizzabili mentre il comma 4 dispone in ordine al recupero per lo stesso fine eventualmente anticipate (come previsto dalla lettera *c*) del comma 3) dall'autorità di risoluzione. Il pagamento dei crediti prededucibili richiede il parere favorevole del comitato di sorveglianza e la comunicazione, prima del pagamento, dell'elenco di tali crediti all'autorità di risoluzione. Qualora le risorse utilizzabili indicate nel presente articolo siano insufficienti, i commissari procedono alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e in uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l'invito a presentare offerte vincolanti per l'acquisto dei beni e dei diritti residui della procedura o dei clienti. Beni e diritti sono assegnati, indipendentemente dall'importo offerto, al migliore offerente. Gli assegnatari subentrano nei giudizi relativi ai beni e ai diritti oggetto di cessione e i commissari sono estromessi su propria richiesta.

L'articolo 93 TUB (modificato dal **comma 36**) reca la disciplina del concordato di liquidazione. Ai sensi del comma 2 di questo articolo, la proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie. Con modifica apportata dal comma 36 è soppressa la parola "chirografari" (il credito chirografario non è assistito da

alcun tipo di garanzia reale o personale). Con ulteriore novella si stabilisce che la proposta può prevedere la cessione anche di azioni di pertinenza della massa, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato a talune categorie di creditori, subentrando nei relativi giudizi mentre nei confronti degli altri creditori continua a rispondere la banca. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 135 della legge fallimentare: il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo ai quali però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi; i creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso. Il comma 6 dell'articolo 93, come modificato dal medesimo **comma 36** del provvedimento in esame, stabilisce che il tribunale decide con decreto motivato (e non con sentenza in camera di consiglio). Si prevede inoltre l'applicazione dall'articolo 131 della legge fallimentare che disciplina il reclamo avverso la decisione del tribunale dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio, laddove il testo vigente fa riferimento all'articolo 88 TUB, peraltro profondamente modificato dal comma 30 (cfr. *supra*). Analogamente, il **comma 37** prevede l'applicabilità dell'articolo 215 della legge fallimentare con riferimento alla chiusura del concordato e, solo se compatibile, dell'articolo 92 del TUB (come modificato dal comma 34 – cfr. *supra*).

Il **comma 38** inserisce alcune modifiche all'articolo 95-*bis*, adattando il testo dell'articolo al nuovo quadro recato dal presente schema di decreto. L'articolo in esame stabilisce che i provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione (così nel nuovo testo proposto) di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d'origine. L'articolo successivo, 95-*ter*, reca le deroghe a tale disposizioni ed è modificato dal **comma 39** che amplia il novero dei casi direttamente disciplinati dalla legge che regola il contratto (comma 2 dell'articolo 95-*ter*), inserendovi gli accordi di *netting*.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi di cui all'Atto del Governo n. 209, per "accordo di *netting*" si intende un accordo in virtù del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto.

Il **comma 40** modifica l'articolo 95-*quater* inserendovi più stringenti disposizioni circa la collaborazione tra autorità degli Stati membri.

Il **comma 41** modifica l'articolo 95-*quinquies* sulla pubblicità e informazione agli aventi diritto adeguandone la terminologia alla nuova disciplina. Simile novella è recata dal **comma 42** all'articolo 95-*septies* relativo all'ambito di applicazione della sezione del Testo unico in esame.

L'articolo 97, relativo alla possibilità di sostituire gli organi di liquidazione da parte della Banca d'Italia, prevede che sia la Banca d'Italia stessa a determinarne il compenso a carico della società (secondo la modifica recata dal **comma 43**).

Il **comma 44** modifica l'articolo 98 prevedendo la durata di un anno, con possibilità di proroghe, dell'amministrazione straordinaria di una capogruppo (modifica analoga a quella proposta dal comma 14 all'articolo 70 – cfr. *supra*). Il **comma 45** propone l'abrogazione dell'articolo 98-*bis* sulla rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo (*removal*) di una capogruppo. L'abrogazione è analoga a quella dell'articolo 70-*bis* prevista dal comma 15; come l'articolo 70-*bis* anche l'articolo 98-*bis* è stato introdotto nel TUB dal decreto legislativo n. 72 del 2015, di attuazione della direttiva 2013/36/UE.

La modifica all'articolo 104 da parte del **comma 46** ribadisce che nei casi in cui la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, è competente ("inderogabilmente" secondo la modifica proposta) il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo, per l'azione revocatoria nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo. Si propone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 104 che conferisce al TAR di Roma la competenza per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo.

Il **comma 47** aggiunge gli articoli 105-*bis* e 105-*ter*.

L'articolo 105-*bis* dispone in ordine alle forme di cooperazione tra Autorità: si tratta quindi di materia analoga a quelle dettata dal nuovo articolo 69-*septies* in relazione ai piani di risanamento. Si prevede, al comma 1, che la Banca d'Italia informi l'ABE e consulti le altre autorità competenti prima di applicare una misura di intervento precoce o disporre l'amministrazione straordinaria nei confronti di una capogruppo o di una banca italiana soggetta a vigilanza consolidata da parte di autorità di altro Stato comunitario. A sua volta la Banca d'Italia, se consultata da autorità straniera, dovrà fornire le proprie indicazioni entro tre giorni dal ricevimento della richiesta. Ulteriori disposizioni sul raccordo con le altre autorità sono dettate dai commi 3 e 4, mentre il comma 5 reca i termini temporali nei casi in cui la Banca d'Italia può richiedere l'assistenza dell'ABE o rimandare ad essa la decisione.

L'articolo 105-*ter* estende ai gruppi, in particolare alla capogruppo, la possibilità di nomina di commissari in temporaneo affiancamento disciplinata dall'articolo 75-*bis*.

Il **comma 48** modifica l'articolo 113-*bis* sulle sospensione degli organi di amministrazione e controllo di un intermediario finanziario. La modifica prevede la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di sospensione e l'applicabilità a tale procedimento di diverse disposizioni del TUB.

Il **comma 49** modifica l'articolo 113-*ter* sulla revoca dell'autorizzazione all'attività degli intermediari finanziari. La rubrica dell'articolo viene integrata con il riferimento alla liquidazione.

Il comma 1 reca i presupposti della revoca e il comma 2 le forme di pubblicità del provvedimento di revoca (pubblicazione per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*). Tali commi non sono modificati dal provvedimento in esame. Lo è il comma 3, il quale dispone, già nel testo vigente, che la revoca comporta la liquidazione dell'intermediario, che entro 60 giorni l'intermediario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della società e che la Banca d'Italia riceve aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione. Con la novella si prevede che la Banca d'Italia possa autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. L'esercizio provvisorio è infatti disciplinato dal primo comma, lett. c), dell'articolo del codice civile qui richiamato, ove si dispone che l'assemblea convocata dai commissari deve deliberare, tra l'altro, circa "gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo". Infine la novella dispone che restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente schema di decreto legislativo nei confronti della società in liquidazione. Il nuovo comma 3-*bis* prevede che in caso mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione, accertata dalla Banca d'Italia, si dispone la liquidazione coatta amministrativa. Con il nuovo comma 4 si applicano agli intermediari finanziari l'articolo 96-*quinquies*, con esclusione del comma 3, riguardante la decadenza dall'autorizzazione all'attività bancaria, e l'articolo 97. Nel testo vigente risulta applicabile, oltre all'articolo 97 ("Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria"), l'articolo 96-*quinquies* ("Liquidazione ordinaria") nel suo complesso (senza quindi l'esclusione del comma 3).

Il comma 6 dell'articolo 113-*ter* è interamente sostituito e introduce una possibile deroga ai commi precedenti. Vi si prevede, infatti, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, si possa disporre la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa degli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento, anche quando ne siano stati sospesi gli organi di amministrazione e controllo ai sensi dell'articolo 113-*bis* o ne sia in corso la liquidazione, al verificarsi di determinate condizioni tassativamente indicate nella norma.

I **commi 50, 51 e 52** introducono modifiche di carattere terminologico ad alcuni articoli del Testo unico, al fine di recepire la nozione di stato terzo.

L'articolo 144, dedicato alle sanzioni amministrative pecuniarie, è integrato dal **comma 53**: per il mancato rispetto degli articoli 69-*quater*, 69-*quinquies*, 69-*octies*, 69-*novies*, 69-*sexies-decies*, 69-*novies-decies*, 69-*vicies-semel*,

introdotti dal presente schema di decreto legislativo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.

Si ricorda che alla lettera *l*), ai numeri 1-7, dell'articolo 8, comma 1 delle legge di delegazione europea, è stabilito che la delega dovrà provvedere anche al recepimento della disciplina sanzionatoria contenuta nella direttiva 2014/59/UE.

Il **comma 54** introduce l'articolo 159-*bis* sulle informazioni da inserire necessariamente nei piani di risanamento.

L'**articolo 2** reca le modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). Esso detta disposizioni, analoghe a quelle contenute nelle novelle al TUB, applicabili alle società di intermediazione mobiliare (SIM). Il recepimento nel TUF delle norme riferibili alle SIM è effettuato mantenendo ferme le competenze in capo alla Consob a legislazione vigente, in ottemperanza a quanto stabilito al criterio di delega di cui all'articolo 8, comma 1, lett. *d*), della legge di delegazione europea.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del TUF si deve intendere per SIM un'impresa autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 TUB (che contempla società autorizzate a svolgere tali servizi che assumono al forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa).

Il **comma 1** del presente articolo dello schema di decreto legislativo integra le definizioni introducendo (nuova lettera *w-sexies*) all'articolo 1, comma 1, TUF) la nozione di "provvedimenti di risanamento" comprendenti l'amministrazione straordinaria (e le misure che ne conseguono), la risoluzione e le altre forme di gestione delle crisi previste all'articolo 60-*bis*.1 (cfr. *ultra*) nonché le misure equivalenti adottate dalle autorità di Stati membri.

Il **comma 2** inserisce un nuovo **Capo I-bis** alla Parte II ("Disciplina degli intermediari"), Titolo IV ("Provvedimenti ingiuntivi e crisi"). Il nuovo Capo è dedicato ai piani di risanamento, al sostegno finanziario di gruppo e alle forme di intervento precoce. L'ambito di applicazione è definito in dettaglio dall'articolo 55-*bis*: si tratta delle SIM aventi sede legale in Italia che prestano:

- a) negoziazione per conto proprio;
- b) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

Ai fini del nuovo Capo si applicano le definizioni dettate dal Testo unico bancario (articolo 69-*bis* TUB). Alla Banca d'Italia è demandata l'emanazione delle disposizioni attuative della presente disciplina sulle SIM, anche in considerazione degli orientamenti dell'ABE.

Il nuovo articolo *55-ter* del TUF prevede che le SIM si dotino di piani di risanamento individuale, ai sensi dell'articolo *69-quater* del TUB (cfr. *supra*), con esclusione delle SIM appartenenti ad un gruppo o di quelle che rientrano nella vigilanza consolidata. Resta salva la facoltà da parte della Banca d'Italia di richiedere a una SIM appartenente ad un gruppo di dotarsi di un piano di risanamento. La società al vertice di un gruppo deve dotarsi di un piano di risanamento di gruppo secondo le modalità previste dall'articolo *69-quinquies* del TUB. Si applica la nuova disciplina dettata dal presente schema di decreto legislativo relativa ai piani di società sottoposte a vigilanza consolidata (art. *69-septies* TUB), alla valutazione dei piani da parte della Banca d'Italia che informa la CONSOB (articoli *69-sexies* e *69-septies* TUB), alle modalità semplificate di presentazione del piano (articolo *69-decies* TUB), sulle comunicazioni alla Banca d'Italia circa la decisione di adottare una misura di attuazione dei piani (articolo *69-octies*) e sugli obblighi di trasmissione degli stessi (articolo *69-novies*). A riguardo, in considerazione delle competenze della Consob andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che la Banca d'Italia trasmetta alla Consob le misure attuative dei piani di risanamento deliberate dalle società, in quanto funzionale allo svolgimento dell'attività di vigilanza sul soggetto svolta dalla Consob.

Il nuovo articolo *55-quater* reca le disposizioni sul sostegno finanziario di gruppo, richiamando gli articoli da *69-duodecies* a *69-septiesdecies* del TUB (cfr. *supra*). A tale riguardo, l'articolo 11 del TUF prevede che la Banca d'Italia, sentita la Consob, determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti da altre disposizioni del medesimo Testo unico. In attuazione, la Banca d'Italia ha emanato il provvedimento 1° luglio 1998, successivamente sostituito dal provvedimento 14 aprile 2005.

L'articolo *55-quinquies* stabilisce l'applicabilità alle SIM delle disposizioni sull'intervento precoce previste dal TUB (articoli *69-octiesdecies*, *69-noviesdecies* e *69-vicies-semel*, cfr. *supra*). A tal fine la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza informativa, vigilanza ispettiva e vigilanza sul gruppo conferiti ad essa, rispettivamente, dagli articoli 8, 11 e 12, comma 5, del TUF ed emana le relative misure su proposta della Consob quando le misure ricadano nell'ambito delle sue competenze.

Ai sensi dell'articolo *55-quinquies*, comma 2, alle SIM che rientrano nel campo di applicazione del presente Capo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo *56-bis*: quest'ultimo stabilisce che la Banca d'Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle relative società capogruppo, al ricorrere dei presupposti di cui alla lettera *a*), comma 1, dell'articolo 56.

Peraltro l'articolo 56, comma 1, qui richiamato, è oggetto di modifica da parte del **comma 3** della norma in esame. La novella riguarda il potere della Banca

d'Italia di scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) e di quelle a capitale fisso (SICAF). Tale potere è esercitato dalla Banca d'Italia di propria iniziativa o su proposta formulata dalla Consob nell'ambito delle sue competenze. I presupposti per l'adozione di tale misura sono i seguenti:

- a) gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, sempre che gli interventi indicati dagli articoli 55-*quinquies* (intervento precoce, inserito dal provvedimento in esame) o 56-*bis* ("Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo", vigente), ove applicabili, non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione;
- b) gravi perdite del patrimonio della società;
- c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 53 (concernente la sospensione degli organi amministrativi).

La novella in esame presenta analogie con quella recata all'articolo 70 del TUB dal **comma 14** e, ai sensi del comma 2 del presente articolo 56 come modificato, risultano applicabili i commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 70 (e non più il comma 6 abrogato dallo schema in esame), nonché gli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 75-*bis* e 77-*bis* del TUB (cfr. *supra*). Un nuovo comma 4-*bis* (inserito dalla lettera c))_estende alle SIM capogruppo la presente disciplina; estende inoltre alle SIM le disposizioni del Testo unico bancario sull'amministrazione straordinaria in relazione a singole società, alle capogruppo e alle società del gruppo (articoli 98, 100, 102, 103, 104, 105 TUB). Il riferimento alle banche contenuto in quegli articoli dovrà intendersi riferito alle SIM ed in relazione ai riferimenti sulla nozione di gruppo ci si dovrà riferire all'articolo 11 TUF.

Il **comma 4** propone modifiche all'articolo 57 TUF in materia di liquidazione coatta amministrativa. L'integrazione al comma 1 stabilisce che per le SIM che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Capo (come indicate dall'articolo 55-*bis* inserito dal presente schema di decreto) si procede alla liquidazione ove ricorrano solo alcune delle condizioni dello schema di decreto legislativo sulle risoluzioni. La novella al comma 3 conferma che la direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Il medesimo comma 3 e il comma 3-*bis* enumerano gli articoli del testo unico bancario applicabili alla procedura; in particolare il comma 3-*bis* si riferisce alla liquidazione coatta di una società di gestione del risparmio. La novella, inoltre, integra il testo del comma 6-*bis* stabilendo le priorità per il pagamento dei crediti in caso di liquidazione. Vi si prevede, quindi, che, nei casi in cui le risorse sino insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione, i

liquidatori pagano, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennità e le spese per lo svolgimento dell'incarico dei liquidatori, le spese per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa. Non si applicano i commi 1-5 dell'articolo 92-*bis* TUB (inserito dallo schema di decreto legislativo – cfr. *supra*). Il nuovo comma 6-*ter* estende la disciplina del presente articolo alla capogruppo e alle società che fanno parte di un gruppo. Si prevede l'applicabilità dei pertinenti articoli del TUB (articoli 99, 101, 102, 103, 104 e 105) con le medesime avvertenze di cui al nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 56 (secondo le modifiche apportate dal **comma 3**).

Il **comma 5** introduce un nuovo articolo 58-*bis* (imprese di investimento operanti in ambito comunitario) che prevede l'applicabilità di norme del Testo unico bancario ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle SIM che rientrano nel campo di applicazione del presente Capo, anche operanti in ambito comunitario. Si applicano quindi gli articoli 95-*bis*, 95-*ter*, 95-*quater*, 95-*quinquies* e 95-*septies* del TUB. La richiesta ex articolo 95-*quater*, comma 2, del TUB può essere effettuata anche a seguito di segnalazione della Consob. Il comma 1 dell'articolo 95-*quater* prevede la possibilità di escludere le banche (e quindi, nel Capo in esame, le SIM) dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi. I sistemi di garanzia, previo assenso della Banca d'Italia, contestano alla banca l'inadempimento, concedendo il termine di un anno per ottemperare agli obblighi previsti. Decorso inutilmente tale termine, prorogabile per un periodo non superiore a un anno, i sistemi di garanzia, previa autorizzazione della Banca d'Italia, comunicano alla banca l'esclusione. Infine, si prevede che la Banca d'Italia possa emanare i provvedimenti di attuazione della presente disciplina ai sensi dell'articolo 95-*sexies* TUB.

Il **comma 6** reca disposizioni in materia di risoluzione delle SIM. Come sopra segnalato, la novella al TUF in materia di risoluzione recata dal presente schema di decreto si applica alle SIM che non rientrano in un gruppo e non rientrano nel perimetro della vigilanza consolidata (SIM *stand alone*). A tal fine, il presente comma introduce un nuovo Capo II-*bis* nella Parte II, Titolo IV ("Provvedimenti ingiuntivi e crisi") del Testo unico finanziario. Le relazioni di accompagnamento allo schema di decreto in esame rilevano come la collocazione della disciplina sulla risoluzione delle SIM in due differenti provvedimenti derivi da un disallineamento tra quanto previsto dalla direttiva in recepimento e il Meccanismo unico di risoluzione (SRM, di cui al Regolamento 2014/806): l'ambito di applicazione del meccanismo SRM non comprende, infatti, le SIM non appartenenti a gruppo e non ricadenti nella vigilanza consolidata, comprese invece nell'ambito disciplinato della presente direttiva. Poiché le SIM destinatarie

del presente provvedimento non contribuiscono al Fondo di risoluzione nazionale e poiché le somme di tali Fondo dovranno confluire in un Fondo di risoluzione unico all'avvio del meccanismo SRM, si è prospettata l'esigenza di mantenere distinte le due discipline, anche in vista della costituzione di un Fondo nazionale per le SIM che non rientrano nel meccanismo SRM.

Il Capo II-*bis*, quindi, stabilisce che le norme ivi dettate si riferiscono alle SIM che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo “risoluzione” (A.G. n. 209) e alle succursali italiane che operano in paesi extracomunitari svolgendo le attività definite dall'articolo 55-*bis*, comma 1. Sono quindi richiamate le norme del decreto “risoluzione” applicabili, chiarendo che le norme riferite alle banche si dovranno riferire alle SIM e che le disposizioni applicabili alle banche capogruppo dovranno essere riferite alle società poste al vertice dei gruppi di cui all'articolo 11 TUF (articolo 60-*bis*.1).

La Banca d'Italia predispone piani di risoluzione individuali per le SIM non sottoposte alla vigilanza consolidata nonché piani di risoluzione di gruppo in riferimento ai gruppi come definiti dal citato articolo 11. I piani sono comunicati alla Consob e si applicano le disposizioni applicabili in materia del decreto “risoluzione” (articolo 60-*bis*.2). Inoltre la Banca d'Italia valuta se una SIM individuale o un gruppo risulti risolvibile ai sensi del decreto legislativo “risoluzione”. Se in seguito a tale valutazione risultino ostacoli alla risolvibilità, la Banca d'Italia le disposizioni del decreto legislativo “risoluzione” applicabili. Le misure eventualmente adottate sono comunicate alla Consob (articolo 60-*bis*.3). L'articolo 60-*bis*.4 enumera le disposizioni del decreto “risoluzione” applicabili alle SIM anche con riferimento ad altre procedure di gestione delle crisi. In tali casi i riferimenti alle banche in materia di acquisto di partecipazioni qualificate, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa dovranno riferirsi alle SIM.

I **commi 7 e 8** dell'articolo 2 in esame intervengono sulla disciplina delle sanzioni amministrative. A tal fine è integrato l'articolo 190, comma 1, TUF prevedendo l'applicazione delle sanzioni ivi previste in caso di violazioni di quanto prescritto dagli articoli 55-*ter*, 55-*quater* e 55-*quinquies* (piani di risanamento, sostegno infragruppo, intervento precoce). L'articolo 190 applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato.

È quindi inserito il nuovo articolo 195-*quater* sulle sanzioni in caso di mancata osservanza delle norme del decreto legislativo “risoluzione”, in quanto applicabili ai sensi del presente schema di decreto legislativo, nonché nei casi di mancata ottemperanza alle disposizioni della Banca d'Italia. Si applica, in questi casi, la medesima sanzione prevista dall'articolo 190, comma 1, TUF, qui sopra ricordata. Trova applicazione, quando vi siano i presupposti, l'articolo

194-*quater* del medesimo Testo unico: esso prevede che la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possano emanare l'ordine di porre fine alla violazione eventualmente indicando le misure da adottare. La mancata ottemperanza all'ordine nel termine stabilito dal medesimo provvedimento implica l'applicazione della sanzione ex articolo 190, aumentata di un terzo. Inoltre, secondo quanto previsto all'articolo 190-*bis*: nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 194-*quater*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro. Si applicano inoltre le disposizioni in merito alla determinazione delle sanzioni e alle procedure per l'applicazione delle stesse che sono fissate dagli articoli 194-*bis* e 195; alla Banca d'Italia e alla Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, sono demandate le norme di attuazione (come previsto dal richiamo all'articolo 196-*bis*).

Inoltre la disciplina sulle sanzioni qui dettata si applica anche in caso di inosservanza degli atti delegati e delle norme tecniche emanati in materia dalla Commissione o degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati, emanati ai sensi della direttiva in recepimento e del regolamento (UE) 1093/2010, istitutivo dell'ABE medesima.

La Banca d'Italia informa l'ABE delle sanzioni irrogate – comprese quelle pubblicate in forma anonima – ai sensi dell'articolo 195-*quater* del TUF, sulle azioni intraprese avverso le sanzioni dai destinatari dei provvedimenti, sugli esiti dei medesimi provvedimenti.

L'**articolo 3** dispone in ordine all'entrata in vigore. Il provvedimento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione e si applica alle procedure di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta avviate successivamente all'entrata in vigore, salvo quanto segue:

- le disposizioni sui poteri e funzionamento degli organi straordinari e sugli aumenti di capitale (rispettivamente articoli 72 e 77-*bis* del TUB) si applicano alle procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore. Si applica quindi la normativa previgente per gli altri aspetti con l'avvertenza che le proroghe all'amministrazione straordinaria, anche per le capogruppo e le società di un gruppo, sono comunque stabilite dalla Banca d'Italia e non con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, come nel testo vigente degli articoli 70, comma 5, e 98, comma 3, del Testo unico bancario.
- Gli articoli 81, comma 1-*bis*, 84, 89, 90, 91, comma 4, 92, 92-*bis*, 93, 94, 97 del TUB, nonché l'articolo 57, comma 6-*bis*, del TUF, come novellati, si applicano anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore e per le quali non sia

stato già autorizzato il deposito della documentazione finale. Per le impugnazioni relative a tali procedure con il ricorso per cassazione avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento, si applicano l'articolo 87, comma 2 e l'articolo 88 del TUB come novellati. Per le insinuazioni tardive ex articolo 89, come modificato, il termine decorre dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli altri aspetti, si applica alla procedura coatta amministrativa la normativa previgente.

- Quanto sunteggiato ai punti precedenti si applica anche alle procedure previste dal Testo unico finanziario -TUF.

Infine, si prevede che il presente decreto lascia impregiudicati i provvedimenti adottati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data della sua entrata in vigore, nonché gli atti compiuti dai loro organi.

L'**articolo 4** reca la clausola di invarianza finanziaria.

APPENDICE

Il contenuto della direttiva

La direttiva BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD*) affronta il tema delle crisi delle banche approntando strumenti nuovi che le autorità possono impiegare per gestire in maniera ordinata eventuali situazioni di dissesto non solo a seguito del loro manifestarsi, ma anche in via preventiva o ai primi segnali di difficoltà.

Essa introduce una molteplicità di strumenti, aventi carattere preventivo, carattere di intervento immediato, così come strumenti di "risoluzione" della crisi.

Per limitare al massimo l'erogazione di risorse pubbliche a favore delle banche in crisi, le autorità disporranno di poteri per allocare gli oneri della risoluzione, in primo luogo, in capo agli azionisti e ai creditori, secondo la gerarchia concorsuale stabilita dalla direttiva e, in secondo luogo, su un fondo di risoluzione alimentato dal sistema bancario.

Per quanto concerne l'ambito applicativo, la direttiva BRRD si applica alle imprese di investimento e a tutte le banche. In linea con i principi elaborati in

ambito G-20, essa prevede un approccio graduale alla gestione delle crisi bancarie.

Le norme europee prevedono che, nei periodi di ordinaria operatività, sia svolta un'attività preparatoria continua della gestione di una crisi. Le banche devono predisporre – ed aggiornare almeno annualmente – un piano di risanamento contenente misure idonee a fronteggiare un deterioramento significativo della situazione finanziaria, basato su assunzioni realistiche e relative a scenari che prevedano situazioni di crisi anche gravi. Il piano non deve assumere la possibilità di accesso a forme di finanziamento pubblico straordinarie. Esso deve essere sottoposto alle competenti autorità per la sua valutazione che viene effettuata entro sei mesi dall'approvazione del piano.

Le autorità di risoluzione devono elaborare preventivamente piani di risoluzione, da attivare per gestire le situazioni di crisi. Devono essere individuati ed eliminati gli eventuali ostacoli alla possibilità di “risolvere” in maniera ordinata gli intermediari.

Le autorità di risoluzione possono intervenire in via autoritativa fino a imporre – secondo un principio di proporzionalità – modifiche alla struttura operativa, giuridica e organizzativa degli intermediari, per ridurre la complessità o per isolare, in un'ottica di preservazione, le funzioni critiche.

Ai primi segnali di deterioramento delle condizioni finanziarie o patrimoniali, le autorità di vigilanza (la Banca d'Italia o, per le banche di dimensioni maggiori, la BCE) possono adottare provvedimenti che integreranno il tradizionale strumentario degli interventi prudenziali. La direttiva conferisce infatti alle autorità competenti strumenti di intervento rapido al fine di evitare che il peggioramento della situazione finanziaria di un determinato ente sia tale da non lasciare alternative agli strumenti di risoluzione; tali capacità di intervento rapido comprendono anche la possibilità di rimuovere i vertici dell'ente e di nominare amministratori straordinari, con il compito di affrontare le difficoltà finanziarie dell'istituto.

In presenza di uno stato di dissesto, anche solo prospettico, le autorità di risoluzione devono valutare se è possibile attivare la procedura ordinaria d'insolvenza – nel nostro ordinamento bancario, la liquidazione coatta amministrativa – o se è necessario avviare la speciale procedura di risoluzione, di nuova introduzione. La procedura ordinaria d'insolvenza non può essere avviata se le autorità di risoluzione valutano che essa non è idonea ad assicurare il conseguimento degli obiettivi d'interesse pubblico sottesi alla disciplina sulle crisi, cioè preservare la stabilità sistemica, minimizzare il sostegno pubblico, tutelare depositanti e clienti. In questo caso, viene disposta la procedura di risoluzione.

Nell'ambito della risoluzione è possibile applicare una vasta gamma di strumenti per superare la crisi. In particolare, le autorità competenti devono predisporre un piano per ciascun ente in cui vengono illustrate le procedure da

porre in atto con rapidità dall'autorità medesima al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'ente sottoposto a tale procedura. Può essere disposto il trasferimento forzoso di beni e rapporti giuridici dall'intermediario in crisi ad acquirenti privati, potranno essere costituiti veicoli societari per salvaguardare le funzioni essenziali e ricollocarle sul mercato (ente ponte o *bridge bank*) o realizzare il valore a lungo termine delle attività deteriorate (*bad bank*).

Lo strumento più innovativo di una procedura di risoluzione è, tuttavia, il cd. *bail-in*, che consiste nella riduzione forzosa del valore delle azioni e del debito della banca in crisi, e/o nella conversione di quest'ultimo in capitale.

In tal senso, si passa da un sistema in cui la risoluzione delle crisi è imperniata sul ricorso ad apporti esterni, forniti dallo Stato (*bail-out*) ad un nuovo sistema, che ricerca all'interno degli stessi intermediari le risorse necessarie tramite il coinvolgimento di azionisti e creditori (*bail-in*).

Sono escluse dall'applicazione del *bail-in* alcune categorie di passività, segnatamente quelle più rilevanti per la stabilità sistemica o quelle protette nell'ambito fallimentare, come i depositi di valore inferiore a 100.000 euro, le obbligazioni garantite da attivi della banca, i debiti a breve sul mercato interbancario. Altre categorie di passività potranno essere escluse dall'autorità di risoluzione, in casi particolari, sulla base di una valutazione specifica degli effetti sulla stabilità sistemica e del possibile contagio. Nell'allocatione delle perdite dovrà essere rispettata la gerarchia prevista dalla direttiva, che in parte modifica quella concorsuale prevedendo, tra l'altro, che i depositi superiori a 100.000 euro detenuti dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese siano colpiti dopo gli altri crediti chirografari (c.d. *pecking order*). In ogni caso, il trattamento riservato agli azionisti e ai creditori nell'ambito della risoluzione non potrà essere peggiore rispetto a quello che essi avrebbero subito in caso di liquidazione coatta amministrativa.

La direttiva dispone inoltre che gli Stati membri istituiscano meccanismi di finanziamento per rendere effettivi gli strumenti e i poteri delle autorità competenti in caso di risoluzione: tali fondi dovranno disporre, a partire dal 2025, di mezzi finanziari pari ad almeno l'1% dell'ammontare dei depositi protetti nel territorio nazionale. In casi eccezionali, le autorità di risoluzione possono escludere, integralmente o parzialmente, le passività e utilizzare i meccanismi di finanziamento per assorbire le perdite o ricapitalizzare la banca. Tale possibilità si può esercitare solo quando le perdite che ammontano almeno all'8% delle passività totali, fondi propri compresi, siano già state assorbite mediante strumenti di *bail-in*. Inoltre, il finanziamento del fondo di risoluzione si deve limitare al 5% delle passività totali, fondi propri compresi, oppure ai mezzi a disposizione del fondo e all'importo che può essere raccolto mediante conferimenti successivi in un arco di tre anni.

Il salvataggio attraverso il finanziamento pubblico si configura, nella nuova architettura, come un estremo rimedio qualora le procedure previste dalla

direttiva non siano sufficienti a risolvere la crisi e a prevenire effetti dannosi all'economia. I governi possono in particolare intervenire attraverso specifici strumenti di stabilizzazione che possono consistere nell'apporto di capitale pubblico per ricapitalizzare un istituto ovvero nella nazionalizzazione temporanea dell'istituto medesimo. In ogni caso la possibilità di utilizzare gli strumenti di stabilizzazione pubblici soggiace al medesimo limite dell'8% di assorbimento delle perdite mediante procedimento di *bail-in* e la verifica della compatibilità dell'intervento con la disciplina degli aiuti di Stato.

Secondo quanto previsto dal regolamento istitutivo del Meccanismo di Risoluzione Unico e dal connesso Accordo Intergovernativo, dal 2016 i Fondi di risoluzione nazionali saranno sostituiti da un Fondo unico europeo, inizialmente diviso in comparti nazionali che progressivamente confluiranno in un comparto comune.

Sotto il profilo istituzionale, la direttiva prevede che le funzioni di risoluzione e i relativi poteri siano assegnati da ciascuno Stato membro a uno specifico soggetto pubblico, l'autorità di risoluzione. Essa potrà essere creata ad hoc oppure individuata nella banca centrale, nell'autorità di vigilanza, nel ministero dell'economia; in questo secondo caso dovranno essere adottati presidi volti ad assicurare la separazione strutturale tra le funzioni di risoluzione e gli altri compiti dell'autorità. La direttiva assegna agli Stati membri la facoltà di prevedere che le decisioni dell'autorità di risoluzione con implicazioni sulla stabilità sistemica o sulle finanze pubbliche siano soggette all'approvazione del ministro competente per le materie economiche. A partire dal 1° gennaio 2016, con l'entrata a pieno regime del Meccanismo di Risoluzione Unico, i compiti che la direttiva assegna all'autorità di risoluzione nazionale saranno svolti in coordinamento con il Comitato di Risoluzione Unico (*Single Resolution Board*), costituito nell'ambito del Meccanismo di Risoluzione Unico, sulla base della ripartizione di competenze stabilita nel relativo regolamento istitutivo.

Il termine di recepimento della direttiva, entrata in vigore il 2 luglio 2014, è fissato al 31 dicembre 2014. Gli Stati membri devono applicare le disposizioni di recepimento a decorrere dal 1° gennaio 2015, ad eccezione di alcune disposizioni relative alle procedure di *bail-in* che devono essere applicate non più tardi del 1° gennaio 2016.